



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 55
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO RIFERITI A SPESE DI GESTIONE DEI POSTI AUTO COPERTI UTILIZZATI DAL COMUNE NEL PARCHEGGIO MULTIPIANO ARCIDUCA ALBERTO PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA E), DEL D. LGS. 267/2000.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venticinque** del mese di **novembre** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE

sono presenti i signori:

1 ANDREASI GABRIELE	P	12 RAVAGNI ANDREA	P
2 BETTA ALESSANDRO	P	13 REMONDINI VILMA	AG
3 BRAUS DANIELE	P	14 RICCI TOMASO	P
4 BRESCIANI STEFANO	P	15 RULLO GIOVANNI	P
5 CATTOI NICOLA	P	16 TAMBURINI FLAVIO	P
6 CHIARANI SIMONE	P	17 TAVERNINI MARIALUISA	P
7 COLO' LORENZA	P	18 TODESCHI BRUNA	P
8 DEL FABBRO CLAUDIO	P	19 ULIVIERI TOMMASO	P
9 IOPPI DARIO	P	20 VILLI LUCIANO	P
10 MIORI STEFANO	P	21 ZAMPICCOLI ROBERTO	P
11 OTTOBRE MAURO	AI	22 ZANONI MARCO	P

PRESENTI: 20 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO RIFERITI A SPESE DI GESTIONE DEI POSTI AUTO COPERTI UTILIZZATI DAL COMUNE NEL PARCHEGGIO MULTIPIANO ARCIDUCA ALBERTO PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA E), DEL D. LGS. 267/2000.

Relazione.

In data 5 agosto 2010 è stata sottoscritta, tra il Comune e la Società Cooperativa Arciduca Alberto, specifica convenzione per la realizzazione sul territorio comunale di un parcheggio multipiano ad uso misto pubblico-privato.

Con tale convenzione, la Società Cooperativa Arciduca Alberto si è impegnata, fra le altre cose, alla realizzazione delle seguenti opere da cedere a titolo gratuito al Comune:

- un'area da destinare a parcheggio pubblico a rotazione in corrispondenza della piastra di copertura del parcheggio multipiano, ;
- n. 8 posti macchina pertinenziali situati in corrispondenza del primo piano interrato.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 dd. 21/12/2016 si è provveduto all'acquisizione gratuita dalla Società Cooperativa Arciduca Alberto e sulla base della citata convenzione, le opere realizzate fra cui l'area superficaria destinata a parcheggio pubblico e gli 8 posti auto coperti situati nel parcheggio multipiano; il tutto per un valore complessivo stimato in €. 278.295,45 al netto di IVA, di cui €. 120.000,00 riferito agli 8 posti auto coperti.

Il relativo contratto di acquisizione delle realtà sopra indicate, fra il Comune e la Società Cooperativa Arciduca Alberto è stato sottoscritto in data 30 dicembre 2016 e registrato il 19/1/2017 rep. n. 339 serie 1T.

Nel giugno del 2017, la Società Cooperativa Arciduca Alberto, nel trasmettere al Comune il preventivo, approvato dall'assemblea della cooperativa stessa, delle spese di gestione per gli 8 posti coperti, di cui il Comune nel frattempo era divenuto formalmente proprietario, chiedeva la corresponsione delle spese di gestione anche riferite agli anni dal 2013 al 2016 per gli 8 posti auto che a detta della società erano stati utilizzati fin dal dicembre del 2012 da parte del Comune.

Inizialmente, a riscontro di tale richiesta, il dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria del Comune comunicava alla cooperativa che il Comune era divenuto proprietario degli 8 posti auto coperti a decorrere dall'anno 2017 e che quindi nulla poteva essere dovuto per gli anni pregressi.

In data 20 marzo 2018 la Società Cooperativa Arciduca Alberto riscriveva al Comune ribadendo la richiesta di ristoro delle spese gestionali degli 8 posti auto coperti per gli anni dal 2013 al 2016, quantificate in complessivi €. 6.812,34 comprensivi di IVA, affermando che fin dal dicembre 2012 il presidente della cooperativa aveva consegnato al Comune e nello specifico al Corpo della Polizia Locale, le chiavi e i telecomandi di accesso al parcheggio coperto al fine di consentire l'utilizzo degli 8 posti auto che successivamente sarebbero stati oggetto di cessione al Comune.

Conseguentemente a tale precisazione da parte della Società Cooperativa Arciduca Alberto e dalle verifiche che sono seguite da parte dei funzionari comunali, è emerso che effettivamente, prima dell'acquisizione a titolo gratuito delle opere sopra indicate e di quant'altro previsto nella convenzione dd 5/8/2010, stante la conclusione dei lavori di realizzazione del Parcheggio multipiano e l'agibilità dello stesso, il Comune, in accordo con la Società Cooperativa Arciduca Alberto, aveva di fatto iniziato ad utilizzare parte degli 8 posti auto coperti ben prima della loro acquisizione formale. Più precisamente, dal dicembre del 2012, vi è stato l'utilizzo di n. 4 posti auto al fine di collocarvi n. 3 autovetture del Servizio di vigilanza boschiva e una autovettura del Corpo della Polizia locale; automezzi che altrimenti avrebbero dovuto continuare ad essere lasciati all'aperto, anche di notte, soggetti alle intemperie ma anche ai rischi di atti vandalici.

Si ritiene quindi sussistano le motivazioni per riconoscere e rimborsare alla Società Cooperativa Arciduca Alberto le spese di gestione del parcheggio multipiano riferite agli anni dal 2013 al 2016 limitatamente all'utilizzo di n. 4 posti auto da parte del Comune; quindi nella misura del 50% rispetto al quanto richiesto.

La spesa di cui trattasi è riferita ad un servizio di cui ha usufruito il Comune in anni addietro senza aver ottemperato alle regole per l'assunzione di impegni e effettuazione di spese stabilite dall'art. 191 del d.lgs 267/2000. Spese per le quali soccorre l'art. 194 che disciplina il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. Nello specifico tale articolo prevede che con deliberazione consiliare di cui all'*articolo 193*, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra gli altri - lettera e), dall'"acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 191*, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

In relazione a quanto stabilito da citato articolo va sottolineato che per quanto attiene l'utilità, il Comune ha usufruito dell'utilizzo di n. 4 posti auto coperti nel parcheggio multipiano, avendovi parcheggiato continuativamente 4 autovetture, come meglio specificato in precedenza; utilizzo al quale sono collegate le spese di gestione dei posti auto, nella misura quantificata dalla Società Cooperativa Arciduca Alberto, da rapportare a 4 posti auto e non ad 8 come richiesto.

Nel merito dell'arricchimento per il Comune, va precisato che la giurisprudenza prevalente configura l'atto di riconoscimento di debito come strumento di reintegrazione patrimoniale che non assume carattere risarcitorio o di corrispettivo, bensì di mero indennizzo, nei limiti della minore esposizione tra l'incremento patrimoniale verificatosi per l'Ente e la diminuzione patrimoniale sofferta dalla controparte. Indennizzo che può essere quantificato secondo i criteri determinati in sede di azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 del Codice civile.

Nello specifico, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 23385/2008) hanno sottolineato come non possa darsi una lettura in chiave contrattuale delle ipotesi di "arricchimento ingiustificato" in caso di debito fuori bilancio, in quanto ciò equivarrebbe ad operare una traslazione della disciplina propria della responsabilità contrattuale senza considerare le regole cogenti di normativa di contabilità pubblica poste a presidio della regolare formazione della volontà contrattuale della pubblica amministrazione. Pertanto, secondo la Cassazione l'indennizzo dovrà essere parametrato alla sola "diminuzione patrimoniale" subita dal terzo, senza avere in alcuna considerazione il "guadagno sperato", ovvero sia il cosiddetto utile di impresa.

Ai fini della quantificazione del predetto "utile di impresa", la giurisprudenza della Corte dei Conti ha fatto riferimento ai criteri stabiliti in tema di danno alla concorrenza, ed in particolare alla l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. 'F', art. 245, sottolineando come esso sia da quantificare in una percentuale del 10% del valore dell'appalto. Si tratta in sostanza del criterio liquidatorio dell'utile d'impresa, che viene mutuato dalle cause di risarcimento per equivalente, nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'impresa ricorrente vittoriosa. Esso si fonda sul presupposto della spettanza al privato contraente, a causa dei vizi della procedura ad evidenza pubblica, del solo arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., in luogo del corrispettivo contrattuale. In applicazione di tale criterio, il danno (alla concorrenza), nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all'arricchimento senza causa, sicché l'utile di impresa rappresenta la misurazione di tale eccedenza.

Nel caso specifico le spese oggetto di riconoscimento, sebbene riconducibili ad un servizio di cui il Comune ha usufruito, rappresentano un mero rimborso dei costi di gestione del parcheggio multipiano, costi che sono stati oggetto di suddivisione, da parte della cooperativa, proporzionalmente al numero dei posti auto coperti presenti nella struttura. Non si è quindi in presenza di spese che derivano dalla fornitura di beni e servizi rientranti in una attività imprenditoriale per la quale è ipotizzabile la presenza di un "utile d'impresa" nell'ambito del corrispettivo richiesto.

Per tale motivo si ritiene quindi di non operare una riduzione del debito fuori bilancio come sopra quantificato. Lo stesso va pertanto riconosciuto nella misura di €. 3.406,17 (IVA compresa), pari al 50% di quanto richiesto dalla Società Cooperativa Arciduca Alberto in quanto riferito a soli 4 posti auto.

Al fine del finanziamento dei debiti fuori bilancio sopra indicati, esistono fondi sull'apposito capitolo di spesa (cap. 534 cod. bil 01.05.1.03) del bilancio di previsione 2019-2021 anno 2019.

Sulla proposta di deliberazione comportante il riconoscimento di debiti fuori bilancio è stato assunto il parere dell'Organo di Revisione così come previsto dall'art. 210 comma 1 lettera b) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi quanto sopra ed udita la relazione dell'assessore competente, Tomaso Ricci;

vista la richiesta della Società Cooperativa Arciduca Alberto dd. 20/3/2018 di rimborso delle spese di gestione, per gli anni 2013-2016, del parcheggio multipiano Arciduca Alberto per la quota riferita a n. 8 posti auto e quindi per la somma complessiva comprensiva di IVA di €. 6.812,34;

ritenuto, sulla base di quanto esposto in premessa, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per poter riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio nell'importo di € 3.406,17 (oneri fiscali compresi); debito derivante da "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.", ai sensi del citato art. 194 comma 1 lettera e) del D. Lgs 267/2000;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e in particolare l'art. 194 comma 1 lettera e);

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.;

visti i principi contabili e in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.lvo. 118/2011 s ss. mm.);

vista la deliberazione n. 4 dd. 28 gennaio 2019 del Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione 2019 per le annualità 2019-2021 e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2019-2021;

vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 per le annualità 2019-2021;

vista la deliberazione n. 20 di data 28 maggio 2019, del Consiglio comunale, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2018;

visto il "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, e ss.mm.ii.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;

visto il parere favorevole alle presente deliberazione del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 18 novembre 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per l'anno 2019;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, al fine di procedere celermente alla liquidazione di quanto riconosciuto quale debito fuori bilancio alla ditta Carlo Dal Bosco;

con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Consiglieri Del Fabbro e Braus) e contrari n. 2 (Consiglieri Ravagni e Todeschi) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), del d.lgs 267 dd. 18/8/2000 e per le motivazioni meglio espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio pari ad euro €. 3.406,17 riguardanti spese di gestione per 4 posti auto coperti all'interno del parcheggio multipiano Arciduca Alberto per gli anni dal 2013 al 2016;
2. di inviare copia della presente deliberazione alla Procura generale della Corte dei conti, come stabilito dall'articolo 23, comma 5, della L. 27 dicembre 2002 n. 289;
3. di dare atto che il presente provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio sarà allegato alla deliberazione di approvazione del rendiconto 2019;
4. di imputare la spesa complessiva di € 3.406,17 al capitolo e corrispondente impegno del bilancio 2019-2021, riportati nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento;
5. di demandare al Dirigente competente della spesa, la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento, comprensiva di oneri fiscali, a seguito di presentazione della documentazione fiscale da parte della Società Cooperativa Arciduca Alberto;

6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199. oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104.

Con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Consiglieri Del Fabbro e Braus) e contrari n. 2 (Consiglieri Ravagni e Todeschi) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, **IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **27/11/2019** al **07/12/2019**.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **25/11/2019**

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità